



REPUBBLICA ITALIANA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

SEZIONE

N° 11

REG.GENERALE

N° 1899/09

UDIENZA DEL

LA COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE  
DI BOLOGNA

SEZIONE 11

20/01/2010

ore 09:30

riunita con l'intervento dei Signori:

SENTENZA

N°

BRUSATI STEFANO Presidente

MIGLIORI MAURIZIA Relatore

BONI CARLO Giudice

PRONUNCIATA IL:

20 GEN. 2010

DEPOSITATA IN  
SEGRETERIA IL

24 MAR. 2010

ha emesso la seguente

SENTENZA

Il Segretario

- sul ricorso n° 1899/09  
depositato il 28/09/2009

Dott. VITO MEZZOFIORE  
(Collaboratore Tributario)

- avverso CARTELLA DI PAGAMENTO n° 2009 00057156 32 TASSE AUTO 2006  
contro REGIONE EMILIA ROMAGNA

proposto dal ricorrente:

SERAFINO

VIA 48018 FAENZA RA

difeso da:

OLIVIERI AVV. MATTEO  
CORSO MAZZINI 55 48018 FAENZA RA

[www.dottorini.com](http://www.dottorini.com)

## FATTO E DIRITTO

Il sig. SERAFINO ricorre avverso la cartella di pagamento n. 0090005715632 con la quale veniva indebitamente richiesto, dalla Regione Emilia Romagna, il pagamento della tassa di possesso dell'autovettura Alfa Romeo GTV 2.000 coupè versione speciale Grand Prix. costruita nel 1982, in applicazione della normativa di cui all'art. 63, comma 2 e 3, L.342/00.

La Regione fonda la sua pretesa sulla mancanza dei requisiti richiesti dalla legge per ottenere il beneficio dell'esenzione dal pagamento della tassa automobilistica sul veicolo in questione in quanto, benché lo stesso abbia compiuto i 20 anni dalla costruzione non possiede la determinazione dell'ASI che ne attesta il requisito di storicità.

Per quanto riguarda l'iscrizione al Club Storico Faentino, la Regione ritiene che non abbia alcun rilievo. Nelle controdeduzioni conclude chiedendo il rigetto del ricorso e la conferma dell'atto impositivo, in quanto fondato su una legittima interpretazione della normativa, confermata dalla Corte costituzionale. Con vittoria di spese.

Secondo il ricorrente invece la vettura di cui si discute risulta esente dalla tassa di possesso ed è sottoposta, nel solo caso di utilizzo sulla pubblica via, alla tassa di circolazione pari ad € 25,82, che è stata regolarmente pagata, come ammesso anche dalla Regione che ha provveduto al parziale sgravio della cartella.

Il contribuente chiede in via incidentale la sospensione della cartella impugnata che veniva concessa nell'udienza del 18/11/2009 e nel merito: "annullare la CARTELLA DI PAGAMENTO N.

0090005715632 con la quale veniva indebitamente richiesto il pagamento della tassa di possesso ordinaria per l'autovettura ultraventennale targa RA la quale risulta esente dalla medesima tassa di possesso ex art. 63, comma 2 e 3, L. 342/2000. Con vittoria di spese, competenze ed onorari”.

**Il ricorrente offre in comunicazione la delibera dell'ASI nella quale l'associazione precisa, che da diversi anni, l'iscrizione nel proprio registro non è costitutiva del diritto bensì ha solo efficacia probatoria, lasciando libero il contribuente di provare il proprio diritto in altro modo.** Nel caso di specie la prova viene data dal contribuente attraverso l'iscrizione della vettura nell'apposito registro del Club Storico Faentino.

All'odierna udienza, sono comparsi i difensori della Regione e del contribuente che hanno illustrato ampiamente le proprie ragioni, confermando le rispettive conclusioni.

La Regione nell'applicazione delle disposizioni normative statali non ha tenuto conto delle dichiarazioni dell'ASI, relative all'impossibilità di accertare la storicità dei singoli veicoli e la conseguente libertà lasciata ai contribuenti di provare in altro modo tale requisito, che il contribuente ha provato con l'iscrizione ad altro registro che riporta anche la foto e le caratteristiche di buona manutenzione, non contestate dalla Regione.

Alla luce di quanto sopra, questo Collegio accoglie il ricorso, dichiara che l'autovettura ultraventennale targa RA è esente dalla tassa di possesso ex art. 63, comma 2 e 3, L. 342/2000 e per l'effetto annulla la CARTELLA DI PAGAMENTO N. 0090005715632 con la quale veniva indebitamente richiesto il pagamento di tale tassa di possesso

ordinaria per l'anno 2006, ordinando all'Ufficio di provvedere allo sgravio.

Sussistono giusti motivi per la compensazione delle spese, in considerazione dell'incertezza interpretativa.

P.Q.M.

La Commissione Tributaria Provinciale di Bologna. XI sezione, accoglie il ricorso. Spese compensate.

Bologna, 20/01/2010

IL PRESIDENTE



IL RELATORE

